

Relazione all'Assemblea degli Azionisti Nomina del Consiglio di Amministrazione



Signori Azionisti,

in occasione dell'approvazione del bilancio di Datalogic S.p.A. (in seguito, anche, la "Società" o "Datalogic") al 31 dicembre 2014, sarete anche chiamati a deliberare in merito al punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione***
- b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione***
- c) nomina dei Consiglieri***
- d) nomina del Presidente***
- e) determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale"***

ciò in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica - nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012, per un mandato di 3 esercizi - è in scadenza per compiuto mandato con l'approvazione del citato bilancio.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a rinnovare l'organo amministrativo di Datalogic, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata del mandato consiliare.

A tal proposito – ricordando che l'articolo 15 dello Statuto sociale (il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, anche non soci, che durano in carica sino ad un massimo di 3 esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e che gli Amministratori sono rieleggibili – si fa presente che la nomina dell'organo amministrativo della Società avverrà per il tramite del cd. sistema del "voto di lista" (con ciò assicurando alle cd. "minoranze", in caso di presentazione di almeno due liste, la nomina di un Consigliere) e, dunque, sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari (al momento del deposito delle liste medesime) di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero nella minor misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con l'obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di cui *infra* previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società. In proposito, si informa che la Consob ha stabilito nella medesima misura del 2,5% la soglia per la presentazione delle liste dei candidati.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Gli azionisti che partecipano ad un sindaco di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Come stabilito dalla Consob, i soci che presentano la lista devono fornire indicazione della loro identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta¹.

Le liste dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 15, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le liste dei candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

Ai sensi di Statuto, ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) 1 candidato indipendente, ovvero di (almeno) 2 candidati indipendenti nel caso in cui il socio (da solo o insieme ad altri soci) intenda fissare in un numero maggiore di 7 i componenti l'organo amministrativo della Società².

A tal proposito, considerata, da un lato, la qualifica di STAR attribuita a Datalogic da Borsa Italiana e, dall'altro, l'adesione da parte della Società al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, si raccomanda al socio che (da solo o insieme ad altri soci) intenda fissare

- (i) tra 3 e 7 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società, di presentare, anche in questo caso, una lista contenente il nominativo di (almeno) 2 candidati indipendenti³;
- (ii) tra 9 e 14 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società, di presentare una lista contenente il nominativo di (almeno) 3 candidati indipendenti⁴.

Si raccomanda, invece, il nominativo di (almeno) 4 candidati indipendenti, nel caso in cui il socio (da solo o insieme ad altri soci) intenda fissare in 15 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società⁵.

Pertanto:

Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	Numero (minimo) di amministratori indipendenti
Da 3 a 7 componenti	1 amministratore indipendente ai sensi di Statuto (si raccomandano, tuttavia, 2 amministratori indipendenti al fine di soddisfare anche i requisiti prescritti sia dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa in relazione al mantenimento della qualifica STAR sia dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana)

¹ In occasione della presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, si raccomanda di prendere visione della comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione.

² Un candidato si considera indipendente qualora sia in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF (i cui testi sono reperibili nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione).

Conto tenuto dell'adesione di Datalogic S.p.A. al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, si raccomanda l'individuazione, da parte dei soci, di candidati che risultino qualificabili come amministratori indipendenti anche ai sensi di quanto stabilito da detto Codice (criterio applicativo 3.C.1., il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione).

³ Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana: criterio applicativo 3.C.3. - Istruzioni al Regolamento mercati di Borsa Italiana: IA.2.10.6, i cui testi sono reperibili nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione.

⁴ Istruzioni al Regolamento mercati di Borsa Italiana: IA.2.10.6, il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione.

⁵ Istruzioni al Regolamento mercati di Borsa Italiana: IA.2.10.6, il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione.

8 componenti	2 amministratori indipendenti
Da 9 a 14 componenti	2 amministratori indipendenti ai sensi di Statuto (si raccomandano, tuttavia, 3 amministratori indipendenti al fine di soddisfare anche i requisiti prescritti dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa in relazione al mantenimento della qualifica STAR)
15 componenti	2 amministratori indipendenti ai sensi di Statuto (si raccomandano, tuttavia, 4 amministratori indipendenti al fine di soddisfare anche i requisiti prescritti dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa in relazione al mantenimento della qualifica STAR)

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche. Con le citate dichiarazioni dovrà, altresì, essere depositato un *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti⁶.

Si raccomanda ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.datalogic.com.

Si ricorda che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 (recepita dall'art. 147-ter, comma 1-ter del TUF, il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione) ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire, per almeno tre mandati consecutivi, il rispetto di un criterio di riparto relativo alla composizione degli organi sociali. Al genere meno rappresentato deve, infatti, appartenere almeno un terzo degli Amministratori eletti.

Il Legislatore ha, tuttavia, stabilito che al primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della norma (a partire, dunque, dal 12 agosto 2012), la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli Amministratori eletti.

Pertanto, al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, l'art. 15 dello Statuto sociale stabilisce che le liste (che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre) devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare *pro tempore* vigente che, trattandosi del primo rinnovo del Consiglio successivo all'entrata in vigore della predetta previsione di legge, è almeno pari a un quinto (arrotondato per eccesso) degli amministratori da eleggere.

⁶ Anche secondo quanto prescritto dal Codice di Autodisciplina di Borsa italiana S.p.A., nei termini di cui alla precedente nota n.1.

Pertanto:

Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	Numero (minimo) di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato
Da 3 a 5 componenti	1
Da 6 a 10 componenti	2
Da 11 a 15 componenti	3

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 15 dello Statuto sociale saranno considerate come non presentate.

All'elezione si procederà come di seguito precisato:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- il restante amministratore sarà individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro i quali abbiano presentato o votato la lista di cui al punto a).

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità precedentemente indicate non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter TUF, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Analogamente si procederà nel caso in cui non sia assicurato il numero "minimo" di amministratori indipendenti, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del dianzi citato criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter TUF.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista - o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista - l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto (i) del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter TUF e (ii) del numero minimo di Amministratori indipendenti.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, si segnala che l'Assemblea degli azionisti, in occasione della nomina dell'organo amministrativo, potrà eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si segnala, da ultimo, che l'Assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito al compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale (il cui testo è reperibile nell'*appendice normativa* in calce alla presente Relazione).

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, conto tenuto

- di quanto illustrato nella presente Relazione;
- di quanto previsto dallo Statuto sociale (art. 15) in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di quanto previsto dallo Statuto sociale (art. 20) in materia di compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;
- dell'*appendice normativa* riportata in calce alla presente Relazione;

invita l'Assemblea a:

- a) determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, fissando la durata del mandato consiliare;
- b) nominare i Consiglieri, conto tenuto di quanto deliberato al precedente punto a);
- d) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) determinare il compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

APPENDICE NORMATIVA

STATUTO SOCIALE

Art. 15

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che (i) il riparto degli amministratori da eleggere sarà effettuato in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998 e che (ii) almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici), nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998.

Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa, riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare, nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse.

Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette, fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro ai quali spetta il diritto di voto che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.

Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, gli esponenti del genere più rappresentato che siano stati eletti per ultimi nell'ambito dell'ordine progressivo previsto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti, in numero sufficiente per ripristinare il rispetto del predetto criterio e secondo l'ordine progressivo della medesima lista, dagli esponenti del genere meno rappresentato che non siano stati eletti.

Inoltre, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.

Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da un numero pari od inferiore a 7 (sette) membri e fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs. 58/1998, si provvede secondo quanto appresso indicato:

i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano ai sensi dell'art. 2386 del codice civile i sostituti scegliendoli per cooptazione progressivamente tra i primi candidati non eletti (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

ii) qualora la modalità di sostituzione indicata al punto i) non sia possibile per assenza di non eletti o per rifiuto di accettazione dell'incarico da parte dei non eletti, gli amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione senza vincoli di lista, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi; ovvero

iii) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, rimettono all'assemblea degli azionisti nella prima seduta utile la decisione circa (a) la sostituzione degli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi, oppure (b) la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempreché il numero, la qualifica e le competenze dei consiglieri rimasti in carica assicurino comunque il corretto svolgimento dei lavori consiliari, secondo criteri di collegialità nell'assunzione delle decisioni; ovvero

iv) qualora le modalità di sostituzione indicate ai punti i), ii) e iii) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze ed il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di consiglieri indipendenti.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..

E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010, come successivamente modificato, possono prevedere che, in caso di urgenza, le operazioni che non siano di competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, anche compiute per il tramite di società controllate, siano concluse in deroga a quanto disposto dagli artt. 7 e 8, nonché dall'Allegato 2, del predetto Regolamento Consob, nei termini ed alle condizioni previste nell'art. 13, sesto comma, del medesimo Regolamento Consob.

Art. 20

Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, comma 1°, codice civile, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3°, codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3° codice civile tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

CODICE CIVILE

2382. Cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2389. Compensi degli amministratori.

1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

2. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

2390. Divieto di concorrenza.

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

2. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

TUF

Art. 147-ter

(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)

1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

1-bis. Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico 661.

2. ...omissis...

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o

da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

omissis

Art. 147-quinquies

(Requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Art. 148

(Composizione)

omissis

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale (*), del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

omissis

(*) Si rinvia al regolamento Ministro grazia e giustizia n. 162 del 30.3.2000.

D.M. 30-3-2000 n. 162

Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 2

(Requisiti di onorabilità)

omissis

2. Requisiti di onorabilità.

1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 3

(Accertamento dei requisiti)

1. Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)

Art. 144-ter

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “azioni quotate”: le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- b) “capitale sociale”: il capitale costituito dalle azioni quotate;
- c) “capitalizzazione di mercato”: la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell' ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
- d) “flottante”: la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall’articolo 122 del Testo unico;
- e) “soci di riferimento”: i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- f) “gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
- g) “rapporti di parentela”: i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

Art. 144-quater

(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 147-ter del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
- b) è pari all’1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
- c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il flottante sia superiore al 25%;
- b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall’articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

omissis

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l’ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.

Art. 144-septies

(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Art. 144-octies

(Pubblicità delle proposte di nomina)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate:
 - a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell' articolo 144-sexies, comma 4;
 - b) per i candidati alla carica di amministratore:
 - b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
 - b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
 - b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-sexies, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.

Art. 144-novies

(Composizione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando:
 - a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
 - b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
- 1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:
 - a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma

4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;

b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.

1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.

Art. 144-undecies.1

(Equilibrio tra generi)

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Omissis

REGOLAMENTO MERCATI BORSA ITALIANA

Articolo 2.2.3

(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star)

omissis

3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:

omissis

l) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina;

Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob;

omissis

ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO MERCATI BORSA ITALIANA

Articolo IA.2.10.6

(Indipendenza degli amministratori)

1. Il numero degli amministratori indipendenti di cui alla lettera l), comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento si considera adeguato quando sono presenti:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

COMUNICAZIONE CONSOB n. DEM/9017893 del 26-2-2009

Oggetto: Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo - Raccomandazioni

1. Con riferimento alla nomina degli organi di controllo delle società con azioni quotate, l'art. 148, comma 2, del D.lgs n. 58/98 ("TUF") prevede che "la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze".

A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti⁷ alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti).

Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.

Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.

Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.

2. In occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza

⁷ L'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti ("Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza") recita:

"1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento [i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti secondo la definizione di cui all'art. 144-ter Regolamento Emittenti; n.d.r.] e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

a) rapporti di parentela;

b) appartenenza al medesimo gruppo;

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;

d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata."

relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto.

In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:

- i rapporti di parentela;
- l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
- l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

omissis

4. Le società di gestione del risparmio che esercitino discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni in proprietà degli OICR, da esse istituiti o gestiti, nell'esclusivo interesse dei partecipanti e che abbiano valutato l'effettiva indipendenza dalla controllante, possono non tenere

conto, ai fini dell'indicazione degli eventuali rapporti significativi con l'azionista (o gli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa, dei rapporti intrattenuti da soggetti facenti parte del proprio gruppo.

Per "società di gestione del risparmio" si intendono le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 85/611/CEE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

omissis

6. Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.

7. La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito

dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione.

Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.

CODICE DI AUTODISCIPLINA DI BORSA ITALIANA

Art. 3 – Amministratori indipendenti

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale.

L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.



DATALOGIC S.p.A.
VIA CANDINI, 2
40012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO
BOLOGNA - ITALY

T +39 051 3147011
F +39 051 3147205

E corporate@datalogic.com

